

ARERA

Autorità di Regolazione
per Energia Reti e Ambiente



Manuale di funzionamento e uso del

REGISTRO REMIT

Versione 1.3 del 3 luglio 2025

Sommario

1. Premessa.....	3
2. Chi deve registrarsi	4
2.1 I contratti da segnalare	4
2.2 I dati fondamentali da segnalare.....	5
2.3 Ulteriori informazioni utili.....	6
2.4 Chi deve registrarsi tramite l'Autorità	6
3. Come registrarsi.....	7
4. Cosa succede se non si è registrati.....	7
5. Procedura di registrazione	8
5.1 Accesso all'Anagrafica Operatori.....	8
5.2 Come accedere alla sezione REMIT	10
5.3 Accredimento REMIT.....	11
5.4 Sezione 1 - Accredimento - Gestione dati anagrafici (Obbligatoria).....	11
5.5 Sezione 2 - Accredimento - Gestione persone (Obbligatoria)	15
5.6 Sezione 3 - Accredimento - Gestione beneficiari/controlori (Obbligatoria).....	16
5.7 Sezione 4 - Accredimento - Gestione struttura societaria	18
5.8 Sezione 5 - Accredimento - Gestione delegati (Obbligatoria).....	18
5.9 Accredimento - Riepilogo.....	20
5.10 Notifica iscrizione.....	21
6. Il Registro REMIT dopo la registrazione.....	22
7. Richieste di informazioni	23
Appendice 1.....	24

1. Premessa

Il Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (REMIT) stabilisce regole per vietare pratiche abusive capaci di influenzare i mercati dell'energia all'ingrosso e istituisce il monitoraggio dei mercati dell'energia all'ingrosso da parte dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell'energia (ACER), in collaborazione con le autorità nazionali di regolamentazione.

L'articolo 8 del REMIT istituisce alcuni obblighi informativi in capo agli operatori di mercato, intesi come i soggetti, inclusi i gestori dei sistemi di trasmissione, che eseguono operazioni, compresa la trasmissione di ordini di compravendita, in uno o più mercati energetici all'ingrosso (art 2, comma 7, del REMIT).

Ai sensi del medesimo articolo, la Commissione Europea, con il proprio regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 del 17 dicembre 2014 (nel seguito: *Implementing Acts*), ha identificato le informazioni che gli operatori di mercato devono trasmettere all'ACER relativamente ai prodotti energetici all'ingrosso e ai dati fondamentali¹. Gli *Implementing Acts* individuano gli operatori di mercato soggetti all'obbligo di segnalazione delle informazioni all'ACER (nel seguito: obbligo di *reporting*). Le informazioni da trasmettere sono esposte nei paragrafi 2.1. e 2.2 del presente manuale.

Al fine di consentire un'efficace attuazione dell'attività di *data collection* da parte dell'ACER, l'articolo 9 del REMIT prevede che gli operatori di mercato soggetti all'obbligo di *reporting* debbano registrarsi presso l'autorità nazionale di regolazione dello Stato membro in cui sono stabiliti o sono residenti o, se non sono stabiliti o residenti nell'Unione, in uno Stato membro in cui svolgono attività.

Ogni operatore di mercato si registra solamente presso una sola autorità nazionale di regolazione, in base alla regola riportata nel successivo paragrafo 2.4.

Il 7 maggio 2024 è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 1106/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, che ha modificato il Regolamento (UE) n. 1227/2011 e ha introdotto, *inter alia*, nuovi obblighi informativi in capo agli operatori di mercato. Nel prosieguo di questo documento per "REMIT" o "Regolamento REMIT" si intende il Regolamento 1227/2011, come modificato dal citato Regolamento 1106/2024.

Con la delibera 86/2015/E/com, l'Autorità di Regolazione per energia reti e ambiente (nel seguito: Autorità) ha istituito il registro italiano degli operatori di mercato (nel seguito: Registro REMIT).

Il presente manuale d'uso illustra gli obblighi e le tempistiche di registrazione, le modalità di accesso e di utilizzo del Registro REMIT, nonché le informazioni da trasmettere.

¹ I dati fondamentali sono informazioni riguardanti la capacità e l'uso degli impianti di produzione, stoccaggio, consumo o trasporto di energia elettrica o gas naturale o riguardanti la capacità e l'uso di impianti di GNL, inclusa l'eventuale indisponibilità pianificata o non pianificata di tali impianti, necessarie a fini di monitoraggio delle negoziazioni nei mercati dell'energia all'ingrosso.

2. Chi deve registrarsi

L'obbligo di registrazione discende direttamente dall'obbligo di *reporting*.

Un operatore di mercato è tenuto a registrarsi solo se conclude transazioni che devono essere segnalate all'ACER ai sensi dell'articolo 8 del REMIT.

REMIT- Articolo 8, paragrafo 1

1. Gli operatori di mercato, un soggetto o un'autorità che agiscono per loro conto o le autorità di cui al paragrafo 4, lettere da b) a f), forniscono all'Agenzia un registro delle operazioni sui mercati dell'energia all'ingrosso, compresi gli ordini di compravendita. Le informazioni comunicate comprendono l'identificazione esatta dei prodotti energetici all'ingrosso acquistati e venduti, il prezzo e la quantità convenuti, le date e i tempi di esecuzione, le parti in causa e i beneficiari dell'operazione e ogni altra pertinente informazione. Una volta che le informazioni richieste siano state ricevute da una delle persone o delle autorità elencate al paragrafo 4, lettere da b) a f), gli obblighi di segnalazione a carico degli operatori di mercato si considerano assolti, ferma restando la loro responsabilità generale. L'informazione di cui al presente paragrafo è fornita attraverso RRM.

Implementing Acts - Articolo 8, paragrafo 5

5. Gli operatori di mercato trasmettono all'Agenzia e alle autorità nazionali di regolamentazione informazioni riguardanti la capacità e l'uso degli impianti di produzione, stoccaggio, consumo o trasporto di energia elettrica, idrogeno o gas naturale o riguardanti la capacità e l'uso di impianti di GNL, inclusa l'eventuale indisponibilità pianificata o non pianificata di tali impianti, a fini di monitoraggio delle negoziazioni nei mercati dell'energia all'ingrosso. Gli obblighi di segnalazione a carico degli operatori di mercato sono ridotti al minimo attingendo ove possibile le informazioni richieste o parte di esse da fonti esistenti.

L'articolo 10, comma 2, degli *Implementing Acts* precisa che, nel segnalare le informazioni, l'operatore di mercato identifica sé stesso, o è identificato dalla terza parte che effettua la segnalazione per suo conto, utilizzando il codice di registrazione dell'ACER che l'operatore di mercato ha ricevuto a seguito della registrazione o utilizzando il codice unico che l'operatore di mercato ha fornito durante la registrazione.

Pertanto, la registrazione – e, in particolare, l'identificazione tramite codice – risulta condizione necessaria per adempiere all'obbligo di *reporting*.

2.1 I contratti da segnalare

L'articolo 3 degli *Implementing Acts* – riportato per comodità in Appendice 1 – individua l'**elenco dei contratti da segnalare** all'ACER nell'ambito dell'obbligo di *reporting*.

L'articolo 4 degli *Implementing Acts* prevede ulteriori contratti da segnalare **su richiesta** dell'ACER.

Implementing Acts - Articolo 4

1. *A meno che non siano conclusi su mercati organizzati, i contratti seguenti e i relativi dettagli delle operazioni sono da segnalare solo su richiesta motivata dell'Agenzia e su base ad hoc:*

a) contratti infragruppo,

b) contratti per la consegna fisica dell'energia elettrica prodotta da un'unica unità di produzione con una capacità pari o inferiore a 10 MW o da diverse unità di produzione con una capacità complessiva pari o inferiore a 10 MW,

c) contratti per la fornitura fisica di gas naturale prodotto da un solo impianto di produzione di gas naturale con una capacità di produzione pari o inferiore a 20 MW,

d) contratti di servizi di bilanciamento per l'energia elettrica e il gas naturale.

2. *Gli operatori di mercato che effettuano unicamente operazioni in relazione ai contratti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), **non sono tenuti a registrarsi** presso l'autorità nazionale di regolamentazione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1227/2011".*

2.2 I dati fondamentali da segnalare

L'articolo 9 degli *Implementing Acts* introduce, per gli operatori di mercato, ulteriori obblighi di *reporting* in relazione ai dati fondamentali dei **sistemi GNL** e dei **sistemi di stoccaggio** del gas naturale.

Implementing Acts – articolo 9, comma 5

Gli operatori di mercato o, per loro conto, i gestori dei sistemi GNL segnalano all'Agenzia, e, su loro richiesta, alle autorità nazionali di regolamentazione, le seguenti informazioni per ciascun impianto GNL:

a) in relazione alle operazioni di carico e scarico dei prodotti:

- i) la data di scarico o carico,
- ii) i volumi scaricati o ricaricati per nave,
- iii) il nome del cliente finale,
- iv) il nome e la dimensione della nave che utilizza l'impianto.

b) le operazioni di scarico o carico previste negli impianti GNL, con risoluzione giornaliera, per il mese successivo, precisando l'operatore di mercato e il nome del cliente finale (se diverso dall'operatore di mercato).

Implementing Acts – articolo 9, comma 9

Gli operatori di mercato o i gestori del sistema di stoccaggio per loro conto segnalano all'Agenzia e, su loro richiesta, alle autorità nazionali di regolamentazione, il quantitativo di gas che l'operatore di mercato ha stoccato alla fine del giorno gas. Le informazioni suddette sono messe a disposizione non oltre il giorno lavorativo successivo.

In sintesi, **è tenuto a registrarsi** l'operatore di mercato:

- a) che effettua operazioni relative a uno o più contratti riportati in Appendice 1;
- b) che è parte di uno o più contratti infragruppo² conclusi al di fuori di un mercato organizzato;
- c) che è parte di uno o più contratti di bilanciamento per l'energia elettrica e il gas naturale conclusi al di fuori di un mercato organizzato;
- d) che è tenuto a segnalare i dati fondamentali relativi ai sistemi GNL e ai sistemi di stoccaggio ai sensi dell'articolo 9 degli *Implementing Acts*.

È **esente dall'obbligo di registrazione** l'operatore di mercato che effettua unicamente operazioni relative a:

- a) contratti per la consegna fisica dell'energia elettrica prodotta da un impianto o unità di produzione con una capacità pari o inferiore a 10 MW o da più impianti o unità di produzione con una capacità complessiva pari o inferiore a 10 MW;
- b) contratti per la fornitura fisica di gas naturale prodotto da un solo impianto di produzione di gas naturale con una capacità di produzione pari o inferiore a 20 MW.

2.3 Ulteriori informazioni utili

Al fine di facilitare la rendicontazione l'ACER redige, pubblica e aggiorna puntualmente un elenco dei mercati organizzati, disponibile nella pagina web <https://www.acer-remit.eu/portal/public-documentation>.

Al fine di facilitare la rendicontazione, i clienti finali che sono parte di un contratto per la fornitura di gas naturale o energia elettrica in un'unica unità di consumo avente una capacità tecnica di consumo di 600 GWh/anno o più, informano la controparte circa la capacità tecnica dell'unità in questione di consumare 600 GWh/anno o più.

2.4 Chi deve registrarsi tramite l'Autorità

L'articolo 9 del REMIT prevede che un operatore si registri presso l'autorità nazionale di regolazione dello Stato membro in cui è stabilito o residente ovvero in uno Stato membro in cui svolge attività se non è stabilito né residente nell'Unione Europea.

Un operatore che **non è stabilito né residente nell'Unione Europea e che svolge attività**

- **solo in Italia:** si registra presso l'Autorità italiana;
- **in più Stati membri:** può scegliere l'autorità presso cui registrarsi.

Un operatore di mercato si registra presso **una sola autorità**. Un operatore di mercato già registrato in uno Stato membro non può essere obbligato a registrarsi una seconda volta.

Il REMIT prevede che gli operatori di mercato effettuino la domanda di registrazione all'autorità nazionale di regolazione (corredata di tutte le informazioni richieste) prima di compiere operazioni oggetto dell'obbligo di *reporting*.

² Un «contratto infragruppo» è, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, degli *Implementing Acts*, «un contratto relativo a prodotti di energia all'ingrosso stipulato con una controparte appartenente allo stesso gruppo, a condizione che entrambe le controparti siano integralmente conglobate nello stesso consolidamento». La definizione di «gruppo» è quella di cui all'articolo 2 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

3. Come registrarsi

L'Autorità, aderendo a una specifica opzione realizzativa offerta dall'ACER, ha sviluppato il registro nazionale degli operatori di mercato all'interno della propria Anagrafica degli esercenti i servizi nei settori regolati, denominata "Anagrafica Operatori", di cui al Testo Integrato Anagrafica Operatori (allegato A alla deliberazione 102/2022/R/com).

Le Società già accreditate nell'Anagrafica Operatori³ possono accedere al Registro REMIT utilizzando le medesime credenziali dell'Anagrafica Operatori. Le Società non accreditate, invece, dovranno prima effettuare l'accREDITAMENTO all'Anagrafica Operatori.

Nella sezione 5.3 e seguenti del presente manuale viene descritta la procedura di registrazione e di inserimento dei dati richiesti in conformità alle disposizioni definite nell'[ACER Decision n. 1/2012](#). A seguito della modifica del Regolamento 1227/2011, operata dal Regolamento 1106/2024 citato in premessa, il set di informazioni richieste da REMIT – per gli operatori già registrati ovvero per quegli operatori che debbano procedere alla registrazione - è stato ampliato, includendo le notifiche relative alla negoziazione algoritmica e fornitura di servizi DEA (*direct electronic access*)⁴, nonché la notifica del rappresentante designato per gli operatori stabiliti o residenti in un paese terzo⁵.

Gli operatori di mercato registrati sono tenuti ad aggiornare tempestivamente le informazioni fornite nei moduli di registrazione a seguito delle eventuali variazioni intervenute successivamente.

Tutti i registri nazionali, compreso quello italiano, sono interfacciati con il Registro Europeo presso l'ACER, che raccoglie quindi in un unico registro tutti gli operatori presenti nei registri nazionali.

4. Cosa succede se non si è registrati

All'Autorità è assegnato il compito di *enforcement* del REMIT, comprensivo del potere di sanzionare gli operatori che commettono violazioni del regolamento.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del REMIT, gli operatori di mercato sono tenuti ad effettuare la domanda di registrazione **prima di compiere operazioni oggetto dell'obbligo di reporting**.

Un operatore che agisce nei mercati energetici oggetto dell'obbligo di *reporting* senza essere registrato né aver sottoposto domanda di registrazione (completa di tutte le informazioni richieste) è passibile di una sanzione amministrativa pecuniaria, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 18 del REMIT.

³ Il Manuale d'uso dell'Anagrafica Operatori è disponibile nella seguente pagina:

<https://www.arera.it/area-operatori/anagrafica-operatori>

⁴ Gli operatori che debbano valutare l'applicabilità dell'obbligo di notifica di negoziazione algoritmica/fornitura di servizi DEA possono altresì fare riferimento alla Open Letter ACER disponibile al seguente link:

<https://www.acer.europa.eu/sites/default/files/REMIT/Guidance%20on%20REMIT%20Application/Open%20Letters%20on%20REMIT%20Policy/Open-letter-on-algorithmic-trading.pdf>.


⁵ Gli operatori stabiliti o residenti in un paese terzo possono altresì fare riferimento alla Open Letter ACER disponibile al seguente link:

https://www.acer.europa.eu/sites/default/files/REMIT/Guidance%20on%20REMIT%20Application/Open%20Letters%20on%20REMIT%20Policy/25092024_3rd_Open_Letter_Third_Countries_PPAETs.pdf.

5. Procedura di registrazione

5.1 Accesso all'Anagrafica Operatori

Per accedere all'Anagrafica Operatori il primo passo da effettuare è autenticarsi inserendo i propri dati nell'apposita sezione del sito <https://rd.arera.it/anagrafica/home>, cliccando su "Gestione dati anagrafici".



The screenshot shows the ARERA website interface. At the top right, it says "Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente". The ARERA logo is on the left. A blue sidebar on the left contains several menu items: "Nuove Società", "Gestione dati anagrafici" (circled in red), "Accesso alle raccolte dati", "Accesso alle altre anagrafiche", and "Recupero password e ripristino associazione azienda". The main content area is titled "Anagrafica operatori". It contains a paragraph explaining the service, a note about the CNS certificate, the SPID logo, and a green "Numero Verde 800.707.337" button.

Figura 1: pagina dell'Anagrafica Operatori

Dopo aver effettuato l'autenticazione (figura 2), si aprirà la pagina in cui compaiono le diverse sezioni dell'Anagrafica. A partire dal 1° ottobre 2021 l'accesso avviene unicamente attraverso una modalità di autenticazione forte, che permette di identificare in maniera univoca l'utente, garantendo maggiore protezione dei propri dati online e permettendo di usufruire dei servizi dedicati in modo sicuro. Le utenze che possiedono un codice fiscale italiano devono accedere tramite SPID o CNS. Gli utenti che non possiedono un codice fiscale italiano possono accedere con eIDAS o, se non ne possono usufruire, con le credenziali e l'invio di una one-time password (OTP) per ciascuna sessione di lavoro.

Autenticazione con
SPID PERSONA FISICA ?

[Maggiori informazioni](#)
[Non hai SPID?](#)
[Serve aiuto?](#)

Entra con SPID

[Sign in with a digital identity from another European Country](#)

Login with eIDAS

Autenticazione con
SPID USO PROFESSIONALE - PERSONA GIURIDICA ?

[Maggiori informazioni](#)
[Serve aiuto?](#)

Entra con SPID

SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, è il sistema di accesso che consente di utilizzare, con un'identità digitale unica, i servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati accreditati.

Autenticazione con
CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI O CREDENZIALI e OTP

Entra con CNS o credenziali e OTP

La **Carta Nazionale dei Servizi** è una Smart Card o una Business Key che contiene un "certificato digitale" di autenticazione personale.

Per l'accesso con **CNS** sono necessari:

- una Smart Card o una Business Key che risponda ai requisiti della **Carta Nazionale dei Servizi (CNS)**;
- **codice PIN** (Personal Identification Number) della CNS;
- un **lettore di Smart Card** e relativi **driver** di gestione.

L'accesso con **credenziali e OTP** è riservato agli utenti non in possesso di un codice fiscale italiano e senza possibilità di avere un'utenza eIDAS (es. paesi extra UE o non integrati sulla piattaforma).

Figura 2: autenticazione

Alla sezione relativa al REMIT possono accedere il rappresentante legale e gli utenti (anche esterni all'impresa) da quest'ultimo delegati alla compilazione utilizzando la funzionalità "Gestione utenze" dell'Anagrafica Operatori.

Nel concedere la delega il rappresentante legale può decidere se affidare ai delegati il solo inserimento dei dati oppure l'inserimento e anche l'invio dei dati. Nel caso in cui la delega si limiti al caricamento dei dati, l'invio di questi ultimi resterà riservato al rappresentante legale. Una volta conferita la delega, gli utenti incaricati potranno accedere alla raccolta dati autenticandosi con la propria utenza, cioè usando il proprio certificato digitale CNS, o con il proprio SPID.

Gli operatori già accreditati nell'Anagrafica troveranno, nel menu della pagina iniziale, la voce "REMIT".

Gli operatori che non sono accreditati nell'Anagrafica dovranno procedere a iscriversi cliccando il pulsante "Nuove Iscrizioni" (figura 3) nella pagina <https://www.arera.it/area-operatori/anagrafica-operatori>.



AREA OPERATORI

Anagrafica operatori



L'**Anagrafica operatori** è l'unico punto di accesso ai servizi online e alle raccolte dati disponibili per gli operatori, creato allo scopo di dematerializzare i flussi informativi, così da renderli al contempo sempre più sicuri e riservati sotto l'aspetto informatico.

Secondo quanto stabilito dal Testo Integrato Anagrafica Operatori (TIAO – Allegato A alla delibera [102/2022/R/com](#)), tutti i soggetti che svolgono attività nei settori elettrico, gas, idrico, teleriscaldamento e teleraffrescamento e rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, eccetto i piccoli produttori di energia elettrica (individuati dall'articolo 4.2 del TIAO) devono accreditarsi presso l'Anagrafica operatori per potere accedere alle singole raccolte dati dell'Autorità.

Il sistema prevede l'accesso attraverso un sistema di autenticazione forte (CNS o SPID per gli utenti con codice fiscale italiano) che permette di identificare in maniera univoca l'utente, garantisce maggiore protezione dei propri dati online e consente di usufruire dei servizi dedicati in modo sicuro.

 [Guida alle modalità di accesso](#) - pdf 372 KB

[Nuove iscrizioni](#)

L'Anagrafica Operatori comprende anche il registro nazionale [REMIT](#).

I soggetti già accreditati nell'Anagrafica Operatori potranno accedere al Registro REMIT attraverso il link [Gestione dati anagrafici](#) dell'Anagrafica Operatori. Gli operatori non accreditati, invece, dovranno prima effettuare l'accreditamento all'Anagrafica Operatori.

 [Domande e risposte](#) - pdf 88 KB

 [Manuale modalità di accesso](#) - pdf 372 KB

 [Manuale compilazione](#) - pdf 4 MB
(aggiornato al 6 novembre 2023)

 [Manuale Gestione Soci](#) - pdf 236 KB

 [Manuale Registro Remit](#) - pdf 432 KB
(aggiornato al 4 agosto 2015)

 [Informativa sul trattamento dei dati personali](#) - pdf 56 KB

Per gli utenti già accreditati:

[Gestione dati anagrafici](#)

Recupero password **Attenzione!** La funzionalità di ripristino delle password di accesso al sistema riguarda unicamente gli utenti che non dispongono di un codice fiscale italiano e che non possono utilizzare eIDAS

[Accesso raccolte](#)

Dal momento in cui si effettua l'accreditamento (o si effettuano variazioni circa le attività svolte) è necessario **attendere circa 24 ore** per potere accedere alle raccolte dati

Per chiarimenti e supporto di tipo tecnico:

Numero Verde
800.707.337

Figura 3: nuova iscrizione in Anagrafica

5.2 Come accedere alla sezione REMIT

Fra le varie voci del menu laterale è presente la voce "REMIT" (Figura 4), attraverso la quale si accede alla pagina "Gestione REMIT".




Figura 4: Voce “REMIT” per la gestione delle informazioni relative al REMIT

5.3 Accreditamento REMIT

Agli operatori che effettuano la prima registrazione comparirà un collegamento dal quale è possibile procedere all’iscrizione nel registro REMIT mediante una procedura che presenterà a ogni *step* una sezione in cui fornire i dati.

Nessun dato viene salvato prima del completamento di ogni sezione.

Alcune sezioni sono obbligatorie mentre altre sono facoltative.

5.4 Sezione 1 - Accreditamento - Gestione dati anagrafici (Obbligatoria)

La prima sezione riguarda la “Gestione dati anagrafici” (figura 5).

Occorre indicare se si registra una persona fisica o una persona giuridica e in base alla scelta il sistema proporrà specifici dati da inserire.

Alcuni campi, contrassegnati dal fondo grigio, sono precompilati e non modificabili (nel caso di una persona giuridica sono: Ragione sociale, natura giuridica, partita IVA, indirizzo, sito web, codice identificativo del soggetto e Camera di Commercio). Le informazioni inserite in questi campi sono tratte dall’Anagrafica Operatori. Nel caso si riscontrino inesattezze e si debbano modificare questi campi, occorre accedere all’opportuna sezione dell’Anagrafica Operatori (“Modifica dati Anagrafici” o “Gestione Variazioni Societarie”), salvare la modifica, accedere nuovamente alla sezione REMIT e procedere al salvataggio anche di questa maschera.

È in questa sezione che vanno indicate anche le eventuali notifiche relative alla negoziazione algoritmica e fornitura di servizi DEA (ai sensi dell’articolo 5 bis REMIT), nonché – solo per gli operatori stabiliti o residenti in un paese extra-europeo– le informazioni relative alla notifica del rappresentante (ai sensi dell’articolo 9 REMIT). A tale riguardo, si precisa che il rappresentante designato dall’operatore extra-UE deve essere residente o stabilito in Italia per procedere alla notifica ad ARERA⁶, e che all’operatore viene richiesto altresì il caricamento del mandato scritto e

⁶ Ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera d) del Regolamento REMIT, e come altresì esplicitato dalla Open Letter ACER del 25 settembre 2024, al paragrafo 2.1.

firmato, mediante il quale è stato designato il rappresentante, recante l'attribuzione dei poteri previsti dal medesimo articolo 9.

Dopo aver inserito tutti i dati obbligatori, segnalati con un asterisco, cliccando il tasto "proseguì" si accede alla successiva sezione.

GESTIONE DATI ANAGRAFICI

I campi contrassegnati da (*) sono obbligatori.
Required fields are indicated with an asterisk (*).

Tipo Operatore - Person Type: (*)	Persona Fisica - Natural Person <input type="radio"/> Persona Giuridica - Legal Person <input checked="" type="radio"/>
Ragione Sociale - Company Name (*)	SOCIETÀ DI PROVA
Natura Giuridica - Legal Form (*)	Società a responsabilità limitata (S.r.l.)
Partita Iva - VAT number (*)	198419841984
Sedime - Ground (*)	Largo
Indirizzo - Address (*)	Lugli
Civico - Street Number (*)	1
Stato - State (*)	Italia <input type="button" value="v"/>
Città - City (*)	Aimè
Città Estera - Foreign City (*)	
CAP - Postal Code (*)	20100
Sito Web - Website	https://www.remittino.it
Sito Pubblicazione Informazioni Privilegiate - Publication Inside Information Website (*)	
EIC	
BIC	
LEI	
GS1	
Id Soggetto - Interoperability National Code (*)	1668
Codice camera di commercio - Trade Register	
Algorithmic trading notification	<input type="checkbox"/>
Direct electronic access (DEA) notification	<input type="checkbox"/>
DEA sub-delegation notification	<input type="checkbox"/>

La sezione seguente deve essere compilata esclusivamente dagli operatori residenti o stabiliti in un paese terzo ai sensi di quanto previsto dall' articolo 9, paragrafo 1, del REMIT.

Tipo Operatore - Person Type:	Persona Fisica - Natural Person <input checked="" type="radio"/> Persona Giuridica - Legal Person <input type="radio"/>
Name:	
Indirizzo Email - Email Address:	
Indirizzo - Postal Address:	
Civico - Street Number:	
Stato - State:	Italia <input type="button" value="v"/>
Città - City:	
CAP - Postal Code:	
Numero Telefonico - Telephone number:	
Mandato firmato - Written mandate / Power of Attorney:	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen
Data di validità - Date of validity:	<input type="text"/>

PROSEGUI

Figura 5: Pagina Gestione Dati Anagrafici

L'ultima parte di questa sezione deve essere compilata **solo dagli operatori stabiliti o residenti in un paese terzo**, al fine di **notificare il rappresentante da loro designato** ai sensi della Terza Open Letter di ACER del 25 settembre 2024.

Il rappresentante può essere una persona fisica (figura 6) o giuridica (figura 7).

La sezione seguente deve essere compilata esclusivamente dagli operatori residenti o stabiliti in un paese terzo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 1, del REMIT.

Tipo Operatore - Person Type:	Persona Fisica - Natural Person <input checked="" type="radio"/> Persona Giuridica - Legal Person <input type="radio"/>
Name:	<input type="text"/>
Indirizzo Email - Email Address:	<input type="text"/>
Indirizzo - Postal Address:	<input type="text"/>
Civico - Street Number:	<input type="text"/>
Stato - State:	Italia <input type="text"/>
Città - City:	<input type="text"/>
CAP - Postal Code:	<input type="text"/>
Numero Telefonico - Telephone number:	<input type="text"/>
Mandato firmato - Written mandate / Power of Attorney:	<input type="button" value="Scegli file"/> Nessun file selezionato
Data di validità - Date of validity:	<input type="text"/>

Figura 6: Notifica del rappresentante (persona fisica) designato dall'operatore stabilito o residente in un paese terzo

La sezione seguente deve essere compilata esclusivamente dagli operatori residenti o stabiliti in un paese terzo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 1, del REMIT.

Tipo Operatore - Person Type:	Persona Fisica - Natural Person <input type="radio"/> Persona Giuridica - Legal Person <input checked="" type="radio"/>
Partita Iva - VAT number:	<input type="text"/>
Name:	<input type="text"/>
Indirizzo Email - Email Address:	<input type="text"/>
Indirizzo - Postal Address:	<input type="text"/>
Civico - Street Number:	<input type="text"/>
Stato - State:	Italia <input type="text"/>
Città - City:	<input type="text"/>
CAP - Postal Code:	<input type="text"/>
Numero Telefonico - Telephone number:	<input type="text"/>
Mandato firmato - Written mandate / Power of Attorney:	<input type="button" value="Scegli file"/> Nessun file selezionato
Data di validità - Date of validity:	<input type="text"/>

Figura 7: Notifica del rappresentante (persona giuridica) designato dall'operatore che sia stabilito o residente in un paese terzo

Atteso che il rappresentante designato deve essere residente o stabilito in Italia per effettuare la notifica ad ARERA, il campo relativo allo Stato di residenza è precompilato (e non editabile) con il valore Italia.

I campi come **Numero Telefonico** e **Civico** accettano esclusivamente **valori numerici**.

È richiesto anche il caricamento del documento contenente il mandato, scritto e firmato, mediante il quale è stato designato il rappresentante e di indicare la data di validità dalla quale il mandato è efficace.

Il documento da caricare deve essere in uno dei seguenti formati: **JPEG, JPG, PNG o PDF** e la sua dimensione massima è di **20 MB**. Il nome del file può includere: lettere maiuscole e minuscole (**a-z, A-Z**); cifre (**0-9**), spazi e caratteri speciali come - _ +.

5.5 Sezione 2 - Accreditamento - Gestione persone (Obbligatoria)

La seconda sezione è denominata "Gestione persone".

Cliccando sul tasto "Aggiungi Persona", appariranno i dati da fornire in merito alla persona. **Occorre censire almeno una persona per ogni ruolo.**

Per ogni persona va indicata la data di decorrenza dell'associazione con il ruolo indicato.

Per cancellare una persona occorre cliccare sulla x rossa a fianco di quella di interesse .

Dopo aver inserito tutti i dati obbligatori, segnalati con un asterisco, cliccando il tasto "prosegui" si accede alla successiva sezione.

GESTIONE Persone

I campi contrassegnati da () sono obbligatori.
Required fields are indicated with an asterisk (*).*

Ruolo Persona - Role (*):	<input type="text" value="--SELEZIONA IL RUOLO--"/>	<input type="button" value="X"/>
Data Variazione - Date of Validity (*)	<input type="text"/>	<input type="button" value="📅"/>
Ruolo Persona Dettagli - Role Details: (*)	<input type="text"/>	
Nome Persona - First Name: (*)	<input type="text"/>	
Cognome Persona - Last Name: (*)	<input type="text"/>	
Indirizzo Luogo di Lavoro - Working Address: (*)	<input type="text"/>	
Stato Luogo di Lavoro - Working State: (*)	<input type="text" value="Italia"/>	<input type="button" value="v"/>
Provincia Luogo di Lavoro - Working District: (*)	<input type="text" value="--SELEZIONA LA PROVINCIA--"/>	<input type="button" value="v"/>
Città Luogo di Lavoro - Working City: (*)	<input type="text" value="--SELEZIONA IL COMUNE --"/>	<input type="button" value="v"/>
Città Estera Luogo di Lavoro - Foreign Working City: (*)	<input type="text"/>	
CAP Luogo di Lavoro - Working Postal Code: (*)	<input type="text"/>	
E-mail di lavoro - Working E-mail (*)	<input type="text"/>	
Telefono di Lavoro - Working Telephone (*)		
Prefisso Internazionale - Country Calling Code (*)	<input type="text"/>	Numero - Number (*) <input type="text"/>
Fax - Working Fax		
Prefisso Internazionale Fax - Fax Country Calling Code	<input type="text"/>	Numero Fax - Fax Number <input type="text"/>

ANNULLA

AGGIUNGI
PERSONA

PROSEGUI

Figura 8: Pagina Gestione Persone

5.6 Sezione 3 - Accreditamento - Gestione beneficiari/controllori (Obbligatoria)

La terza sezione è denominata "Gestione beneficiari/controllori" (figura 9).

Il beneficiario/controllore è la persona fisica o giuridica che esercita un'influenza significativa sul management dell'operatore di mercato attraverso un potere di controllo delle quote azionarie o attraverso diritto di voto, a prescindere dal fatto che il controllo sia esercitato direttamente o indirettamente attraverso la società capogruppo.

In questa maschera è possibile inserire un beneficiario o controllore (o entrambi)⁷.

⁷ Per maggiori informazioni sui beneficiari/controllori si veda anche l'Appendice 2.

GESTIONE BENEFICIARI/CONTROLLORI

I campi contrassegnati da (*) sono obbligatori.
Required fields are indicated with an asterisk (*).

Tipo Beneficiario/Controllore - Ultimate Controller Type (*):	Persona Fisica <input checked="" type="radio"/>	Persona Giuridica <input type="radio"/>	✘
Data Variazione - Date of Validity (*):	<input type="text"/>		
Nome Beneficiario/Controllore - Ultimate Controller First Name: (*)	<input type="text"/>		
Cognome Beneficiario/Controllore - Ultimate Controller Last Name: (*)	<input type="text"/>		
Data Nascita Beneficiario/Controllore - Ultimate Controller Birth Date: (*)	<input type="text"/>		
Stato Nascita - Birth State: (*)	Italia <input type="button" value="v"/>		
Provincia Nascita - Birth District (*)	--SELEZIONA LA PROVINCIA-- <input type="button" value="v"/>		
Città di Nascita - Place of Birth (*)	--SELEZIONA IL COMUNE -- <input type="button" value="v"/>		
Città Estera Nascita - Foreign Place of Birth (*)	<input type="text"/>		
Tipo di documento identificativo - ID type: (*)	Codice fiscale <input type="button" value="v"/>		
Codice identificativo Beneficiario/Controllore - Ultimate Controller ID: (*)	<input type="text"/>		
Ruolo Beneficiario/Controllore - Ultimate Controller Role (*)	<input type="text"/>		
Indirizzo Beneficiario/Controllore - Ultimate Controller Address (*)	<input type="text"/>		
CAP Beneficiario/Controllore - Ultimate Controller Postal Code (*)	<input type="text"/>		
Stato Residenza - State of Residence: (*)	Italia <input type="button" value="v"/>		
Provincia - District (*)	--SELEZIONA LA PROVINCIA-- <input type="button" value="v"/>		
Città - City (*)	--SELEZIONA IL COMUNE -- <input type="button" value="v"/>		
Città Estera - Foreign City (*)	<input type="text"/>		
E-mail Beneficiario/Controllore - Ultimate Controller E-mail (*)	<input type="text"/>		
Telefono - Telephone (*)	<input type="text"/>		
Prefisso Internazionale - Country Calling Code (*)	<input type="text"/>	Numero - Number (*)	<input type="text"/>

ANNULLA

AGGIUNGI
BENEFICIARIO/CONTROLLORE

PROSEGUI

Figura 9: Pagina Gestione Beneficiari/Controllori

È obbligatorio indicare almeno un beneficiario o controllore. Mediante il tasto “aggiungi beneficiari/controllore” è possibile caricare i campi di cui fornire i dati.

Per ogni beneficiario/controllore va indicata la data di decorrenza dell’associazione.

La selezione del campo “tipo di beneficiario o controllore” (persona fisica o persona giuridica) modifica i campi da compilare.

I campi obbligatori sono segnalati con un asterisco.

Dopo aver inserito tutti i dati obbligatori, segnalati con un asterisco a fianco del nome, cliccando il tasto prosegui, si accede alla successiva sezione.

5.7 Sezione 4 - Accredimento - Gestione struttura societaria

La quarta sezione è relativa alla “Gestione struttura societaria”,

In questa sezione si indicano altri operatori di mercato iscritti nel registro europeo (quindi in possesso di un codice ACER) che hanno rapporti di collegamento societario con l’operatore ai sensi della settima Direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983.

Mediante il tasto “aggiungi società” è possibile aggiungere una società collegata.

Per ogni società collegata occorre indicare da un menu a tendina il tipo di collegamento, l’“ACER code” dell’azienda e la data di entrata in essere dell’associazione.

È possibile indicare solo operatori già iscritti al registro europeo REMIT e in possesso dell’“ACER code”.

Per cancellare una società occorre cliccare sulla x rossa a fianco di quella di interesse **X**.

Cliccando il tasto “proseguì” si accede alla successiva sezione.

GESTIONE STRUTTURA SOCIETARIA

Data Variazione - Date of Validity (*)

L'azienda è - Company is

Tipo Relazione - Type of relationship: (*) -- SELEZIONARE IL TIPO DI RELAZIONE --

di - of

ACER Code dell'azienda collegata - ACER Code of the related undertaking: (*)

Note - Notes:

ANNULLA **SALVA**

Figura 10: Pagina Gestione Struttura Societaria

5.8 Sezione 5 - Accredimento - Gestione delegati (Obbligatoria)

La quinta sezione è denominata “Gestione delegati”.

Se l’operatore di mercato intende delegare l’attività di reporting ad uno o più soggetti terzi, li deve indicare in questa sezione.

I soggetti delegati a effettuare il reporting per conto di terzi (come, ad esempio, il gestore di un mercato organizzato) devono aver completato con esito positivo la richiesta di registrazione presso ACER in qualità di Registered Reporting Mechanism (RRM), pertanto la selezione è vincolata alla scelta da una lista fissa di soggetti delegati (RRM) proposta in un menu a tendina.⁸

⁸ ACER fornisce sul proprio sito internet la lista dei soggetti che abbiano completato con esito positivo la registrazione in qualità di RRM.

Nel caso in cui il delegato desiderato non sia presente, significa che l'ACER non ha rilasciato – ovvero ha revocato - (in via definitiva o provvisoria) la registrazione in qualità di RRM.

Quando il soggetto delegato al reporting desiderato è presente nel menu a tendina, è possibile aggiungere tale delegato mediante il tasto “aggiungi delegato”.

Per ogni delegato va indicata la data di decorrenza a partire dalla quale il delegato è associato all'operatore.



GESTIONE DELEGATI
I campi contrassegnati da () sono obbligatori.*
Required fields are indicated with an asterisk ().*

Data Variazione - Date of validity (*)

Delegato - Delegate:

ANNULLA **SALVA**

Figura 11: Aggiunta del delegato: scelta mediante il menu a tendina

Nel caso in cui l'azienda intenda effettuare (in tutto o in parte) autonomamente l'attività di reporting, ovvero voglia richiedere di essere considerata come soggetto delegato, deve compilare il campo “è mia intenzione chiedere di essere registrato come delegato”, avviando così la procedura di qualifica di Registered Reporting Mechanism (RRM) indicato nel cerchio della figura 12.

GESTIONE DELEGATI

1 E.B.V. NL800037000B01 (Data di inserimento 08/05/2024)

VISUALIZZA DELEGATO

AGGIUNGI DELEGATO

È mia intenzione chiedere di essere registrato come delegato - My intention is being signed as delegate: Si No

STATO RICHIESTA - STATUS REQUEST **DECISIONE CONFERMATA**

SALVA SCELTA INTENZIONE

Figura 12: Aggiunta del delegato ed eventuale avvio della procedura di qualifica come RRM

Cliccando il tasto prosegui si accede alla successiva sezione.

5.9 Accreditamento - Riepilogo

L'ultima sezione è una maschera di riepilogo dove sono presentati i dati inseriti nelle precedenti sezioni.

Una volta controllate tutte le informazioni presenti, cliccando "salva" si procede all'invio di tutti i dati e si completa l'iscrizione al registro REMIT.

Cliccando "annulla" si verrà invece inoltrati alla pagina iniziale e si annullerà la procedura di iscrizione.




Figura 13: Pagina Riepilogo

È possibile scaricare tutte le informazioni inserite cliccando sull'icona del file excel.

5.10 Notifica iscrizione

L'iscrizione, una volta effettuata, risulta in sospeso in quanto deve essere validata dall'ACER.

La validazione viene comunicata mediante posta elettronica alla persona indicata nella sezione 0 come referente per le comunicazioni con l'ACER (Figura 8).




Figura 14: Mail di conferma accreditamento

Nella mail sarà presente il codice identificativo (ACER code) per l'azienda (indicato all'interno del rettangolo rosso nella Figura 14).

6. Il Registro REMIT dopo la registrazione

Una volta validata l'iscrizione, il collegamento "REMIT" (Figura 4) permetterà di accedere alla sezione di amministrazione.

In tale sezione sarà indicato l'"ACER code" dell'azienda e i collegamenti da cui accedere a ognuna delle sezioni compilate in fase di iscrizione.

Sezione 1 – Dati Anagrafici

La "Sezione 1 – Dati Anagrafici" riporta i dati relativi all'operatore registrato. È possibile modificare i dati inseriti precedentemente, compilando il campo "Data variazione" che indica la data di decorrenza della modifica effettuata.

I tasti "Salva" e "Annulla" permettono il salvataggio e il ritorno alla pagina iniziale.

Sezione 2 – Persone

La "Sezione 2 – Persone" riporta le persone registrate con i relativi ruoli assegnati.

Se si vuole aggiungere una nuova persona basta cliccare il pulsante "aggiungi persona" che porterà in una nuova pagina con i dati da inserire.

Per modificare una persona già registrata occorre cliccare il tasto modifica relativo, e si aprirà una pagina con tutti i dati inseriti precedentemente.

Mediante un bottone di cancellazione è possibile cancellare la persona, a condizione però che un'altra persona ricopra il ruolo lasciato vacante.

Sezione 3 – Beneficiari/Controllori

La "Sezione 3 - Beneficiari/Controllori" riporta i beneficiari/controllori registrati.

Se si vuole aggiungere un beneficiario/controllore basta cliccare il pulsante "aggiungi beneficiario/controllore" che porterà in una nuova pagina con i dati da inserire.

Per modificare un beneficiario/controllore occorre cliccare il tasto modifica relativo e si aprirà una pagina con tutti i dati inseriti precedentemente.

Mediante un bottone di cancellazione è possibile cancellare il beneficiario/controllore.

Sezione 4 – Struttura societaria

La "Sezione 4 - Struttura societaria" riporta la struttura societaria dove vengono riepilogati gli altri operatori di mercato collegati.

Se si vuole aggiungere una nuova società collegata basta cliccare il pulsante "aggiungi società" che porterà in una nuova pagina con i dati da inserire.

Per ogni società collegata occorre indicare da un menu a tendina il tipo di collegamento, l'"ACER code" dell'azienda e la data di decorrenza della nuova associazione.

È possibile indicare solo operatori già iscritti al registro europeo REMIT e in possesso dell'"ACER code".

Sezione 5 – Delegati

La “Sezione 5 – Delegati” riporta i delegati associati all’operatore per l’effettuazione dell’obbligo di *reporting*. Nella sezione è possibile anche richiedere che l’operatore sia identificato come soggetto delegato (e quindi comparire nella lista dei delegati resa disponibile ad altri operatori).

Compilando il campo “è mia intenzione chiedere di essere registrato come delegato” cliccando il tasto di salvataggio, verrà inoltrata la richiesta, sottoposta ad approvazione dell’ACER.

Se invece si vuole aggiungere un nuovo delegato basta cliccare il pulsante “aggiungi delegato” che porterà in una nuova pagina con i dati da inserire.

I soggetti delegati ad effettuare il *reporting* per conto di terzi (come, ad esempio, il gestore di un mercato organizzato) sono sottoposti ad approvazione di ACER; pertanto, la selezione è vincolata alla scelta da una lista fissa proposta in un menu a tendina.

Nel caso il delegato desiderato non sia presente, significa che l’ACER non ha dato il benestare (in via definitiva o provvisoria).

Per ogni delegato va indicata una data di decorrenza a partire dalla quale il delegato è associato all’operatore.

7. Richieste di informazioni

Per eventuali informazioni e supporto **di tipo tecnico** è possibile contattare il numero verde:



(dall’estero utilizzare il numero: +390200620795) attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00. In alternativa è disponibile l’indirizzo di posta elettronica: infoanagrafica@arera.it. A questo indirizzo è necessario inoltrare anche richieste di cancellazione dal Registro REMIT.

Informazioni e comunicazioni relative al **Registro degli operatori di mercato** possono essere richieste all’indirizzo: registro-remit@arera.it

Informazioni e chiarimenti su **altre tematiche REMIT** possono essere richiesti all’indirizzo servizi_sistema@arera.it.

Per segnalare all’ACER transazioni sospette o altre violazioni del REMIT è **necessario compilare il format online** disponibile all’indirizzo <https://www.acer-remit.eu/np/str>

Nelle comunicazioni inviate via posta elettronica è necessario indicare ragione sociale e partita IVA del soggetto per il quale si sta inviando la richiesta e un recapito telefonico del referente.

Appendice 1

Implementing Acts, articolo 3 – Elenco dei contratti da segnalare

1. I seguenti contratti sono segnalati all'Agenzia:

a) Per quanto riguarda i prodotti energetici all'ingrosso relativi alla fornitura di energia elettrica o di gas naturale con consegna nell'Unione:

- i) contratti infragiornalieri per la fornitura di energia elettrica o di gas naturale, con consegna nell'Unione, indipendentemente dal luogo e dalle modalità di negoziazione, in particolare, indipendentemente dal fatto che siano messi all'asta o negoziati su base continua,
- ii) contratti su base *day-ahead* per la fornitura di energia elettrica o di gas naturale, con consegna nell'Unione, indipendentemente dal luogo e dalle modalità di negoziazione, in particolare, indipendentemente dal fatto che siano messi all'asta o negoziati su base continua,
- iii) contratti su base *twodaysahead* per la fornitura di energia elettrica o di gas naturale con consegna nell'Unione, indipendentemente dal luogo e dalla modalità di negoziazione, in particolare, indipendentemente dal fatto che siano messi all'asta o negoziati su base continua,
- iv) contratti di fine settimana per la fornitura di energia elettrica o di gas naturale, con consegna nell'Unione, indipendentemente dal luogo e dalle modalità di negoziazione, in particolare, indipendentemente dal fatto che siano messi all'asta o negoziati su base continua,
- v) contratti del giorno successivo per la fornitura di energia elettrica o di gas naturale con consegna nell'Unione, indipendentemente dal luogo e dalle modalità di negoziazione, in particolare, indipendentemente dal fatto che siano messi all'asta o negoziati su base continua,
- vi) altri contratti per la fornitura di energia elettrica o di gas naturale, con tempi di consegna superiori a due giorni e consegna nell'Unione, indipendentemente dal luogo e dalle modalità di negoziazione, in particolare, indipendentemente dal fatto che siano messi all'asta o negoziati su base continua,
- vii) contratti per la fornitura di gas naturale o energia elettrica in un'unica unità di consumo avente una capacità tecnica di consumo di 600 GWh/anno o più,
- viii) opzioni, future, swap e altri derivati di contratti relativi all'energia elettrica o al gas naturale prodotti, commercializzati o consegnati nell'Unione.

b) Per quanto riguarda i prodotti energetici all'ingrosso relativi al trasporto di energia elettrica o di gas naturale nell'Unione:

- i) contratti relativi al trasporto di energia elettrica o di gas naturale nell'Unione tra due o più località o zone di offerta stipulati a seguito di un'allocazione di capacità primaria esplicita da parte o a nome del TSO, che specifichino i diritti o gli obblighi di capacità fisica o finanziaria,
- ii) contratti relativi al trasporto di energia elettrica o di gas naturale nell'Unione tra due o più località o zone di offerta stipulati tra operatori di mercato su mercati secondari, precisando diritti o obblighi di capacità fisica o finanziaria, compresa la rivendita e il trasferimento di tali contratti,
- iii) opzioni, future, swap e altri derivati di contratti relativi al trasporto di energia elettrica o di gas naturale nell'Unione.